



COMUNE DI MATERA
Città dei Sassi
Segreteria Generale



REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato delibera di
C.C. n. 82 del 12.11.2003
Modificato con delibere:
C.C. n.19 del 1° Marzo 2005
C.C.n. 11 del 30 Gennaio 2006
C.C.n.17 del 6 Marzo 2006
C.C.n.31 del 23 Aprile 2008

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 Oggetto**
- Articolo 2 Definizioni**
- Articolo 3 Situazione Patrimoniale degli eletti**

SEZIONE I - ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

- Articolo 4 Prima seduta del Consiglio**
- Articolo 5 Procedura per la convalida degli eletti**
- Articolo 6 Elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti**
- Articolo 7 Ufficio di Presidenza: composizione e funzionamento**
- Articolo 8 Comunicazione di nomina della Giunta**
- Articolo 9 Surrogazione dei consiglieri nominati assessori**
- Articolo 10 Elezione della Commissione Elettorale Comunale**
- Articolo 11 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni**
- Articolo 12 Costituzione dei Gruppi consiliari**
- Articolo 13 Sede e Risorse dei Gruppi consiliari**
- Articolo 14 La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari**
- Articolo 15 Gettone di presenza**
- Articolo 16 Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione**
- Articolo 17 Linee programmatiche**

SEZIONE II - COMMISSIONI CONSILIARI

- Articolo 18 Commissioni Consiliari Permanenti**
- Articolo 19 Funzioni delle commissioni consiliari**
- Articolo 20 Convocazione delle commissioni consiliari**
- Articolo 21 Formulazione ordine del giorno delle Commissioni Consiliari**
- Articolo 22 Validità e pubblicità delle sedute**
- Articolo 23 Segreteria delle Commissioni Consiliari**
- Articolo 24 Relatori**
- Articolo 25 Verbali**
- Articolo 26 Partecipazioni alle Commissioni**
- Articolo 27 Incarichi speciali**
- Articolo 28 Commissione Speciale**

SEZIONE III - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

- Articolo 29 Attribuzioni generali**
- Articolo 30 Compiti connessi al funzionamento dell'organo**
- Articolo 31 Compiti in materia di bilancio**
- Articolo 32 Attribuzioni nel settore tributario**
- Articolo 33 Attribuzioni connesse al dissesto**

Articolo 34 Rapporti con altri organi

SEZIONE IV - CONVOCAZIONE

Articolo 35 Convocazione

Articolo 36 Elencazione degli argomenti

Articolo 37 Deposito degli atti

SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

Articolo 38 Sede delle adunanze

Articolo 39 Sessioni del Consiglio

Articolo 40 Pubblicità delle sedute

Articolo 41 Sedute di prima convocazione. Quorum

Articolo 42 Sedute di seconda convocazione

Articolo 43 Doveri del pubblico

Articolo 44 Svolgimento della seduta

Articolo 45 Disciplina della seduta

Articolo 46 Modalità della discussione

Articolo 47 Dichiarazioni di voto

Articolo 48 Astensione dalla votazione

Articolo 49 Votazioni

Articolo 50 Esito delle votazioni

Articolo 51 Forme delle votazioni

Articolo 52 Controprova della votazione con dispositivo elettronico

Articolo 53 Fatto personale

Articolo 54 Richiami al regolamento

Articolo 55 Questioni pregiudiziali

Articolo 56 Ordini del giorno

Articolo 57 Sindacato ispettivo

Articolo 58 Interrogazione

Articolo 59 Interpellanza

Articolo 60 Mozione

Articolo 61 Mozione di sfiducia al Sindaco

Articolo 62 Processo verbale - Approvazione - Firma

Articolo 63 Integrazione dell'efficacia

Articolo 64 Mancata partecipazione alle sedute

Articolo 65 Segretario verbalizzante

SEZIONE VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 66 Pubblicità

Articolo 67 Entrata in vigore

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la posizione giuridica del Consiglio Comunale, lo status dei Consiglieri, il funzionamento dell'organo e la formazione delle deliberazioni collegiali attraverso le quali opera.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:

- a) **adunanza:** riunione dei Consiglieri e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
- b) **aula consiliare:** sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri e alla Presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
- c) **numero legale o quorum strutturale:** è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- d) **quorum funzionale:** è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
- e) **seduta:** è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente medesimo; le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se adottate dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della seduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse recheranno la data del giorno in cui vengono adottate;
- f) **ordine del giorno:** l'espressione ha tre significati:
 - 1 elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
 - 2 documento scritto a carattere politico presentato dai Consiglieri in occasione della votazione di emendamenti a deliberazioni e di deliberazioni, sul quale il Consiglio vota separatamente;
 - 3 Documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del Consiglio dal Sindaco, dalla Giunta o dai consiglieri;
- g) **Presidente:** è colui che presiede la seduta, e cioè il Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il Vice Presidente, e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere Anziano.
- h) **Consigliere Anziano:** è Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
- i) **aggiornamento dei lavori:** è il rinvio, a una riunione successiva, della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 3 - Situazione patrimoniale degli eletti

1. Il Consiglio Comunale di MATERA è composto da n. 40 membri, oltre al Sindaco, eletti contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Sindaco e i Consiglieri devono depositare, entro tre mesi dalla elezione, presso la Segreteria Generale del Comune, gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali. Devono, altresì, fornire, documentazione relativa alla situazione patrimoniale e ai redditi, entro il mese di novembre.
3. In caso di inadempimento, il Presidente del Consiglio diffida il Consigliere a provvedere entro il termine di quindici giorni.
4. Il Presidente del Consiglio dispone, a cura della Segreteria Generale, la pubblicazione degli atti di diffida in apposito bollettino, affisso all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni.

SEZIONE I - ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

Articolo 4 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco neoeletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto.
3. Gli adempimenti che il Consiglio Comunale deve compiere nella sua prima adunanza sono:
 - a) esame della condizione degli eletti: Consiglieri e Sindaco;
 - b) surrogazione dei candidati ineleggibili;
 - c) surrogazione dei candidati che abbiano eventualmente optato per altro Consiglio Comunale;
 - d) giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana;
 - e) elezione del Presidente del Consiglio e dei due vice Presidenti;
 - f) comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, ed esame delle condizioni di compatibilità degli Assessori;
 - g) elezione della commissione elettorale comunale.

Articolo 5 - Procedura per la convalida degli eletti

1. Dichiarata aperta la seduta, il Consigliere anziano invita il Consiglio ad esaminare le condizioni degli eletti ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154, a dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali non sussistono le condizioni e a provvedere alle sostituzioni a norma dell'art. 75 del T.U. 570/1960.
2. Alla discussione ed alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neoeletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od incompatibilità sia contestata.
3. In caso di dimissioni di un Consigliere neoeletto, presentate prima della convalida, il Consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario e quindi sostituito ai sensi del comma 1.

Articolo 6 - Elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente Vicario è incompatibile con quella di Sindaco e di Presidente di gruppo consiliare, salvo che quest'ultimo non sia rappresentato da un unico componente.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. E' eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nel corso delle prime due votazioni tale maggioranza non si raggiunga, a partire dal terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. I due Vice Presidenti sono eletti con un'unica votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nominativo. Il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente Vicario, e sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento di quest'ultimo o di sopravvenuta vacanza della carica e fino all'elezione del nuovo Presidente. In caso di 2^a convocazione occorrerà un quorum strutturale di almeno 20 Consiglieri comunali assegnati.
4. Il Consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore è eletto Vice Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza del vicario.
5. In caso di parità è Vice Presidente Vicario colui che, in sede di elezione del Consiglio Comunale, ha ottenuto la maggiore cifra individuale (voti di lista più i voti di preferenza). Deve essere garantita la rappresentanza della minoranza nell'Ufficio di Presidenza.
6. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono svolte sotto la presidenza del Consigliere Anziano. Subito dopo l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni.
7. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Consiglio, nella prima adunanza utile successiva il Consiglio provvede, su convocazione del Vice Presidente, alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio, con le stesse modalità.
8. La mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio può giustificarsi solo in caso di cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiduciarità politica.

Articolo 7 - Ufficio di Presidenza: composizione e funzionamento

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale si avvale dell'assistenza e della competenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale. Quanto attiene allo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento e delle altre attività necessarie a darne attuazione, sarà curato dall'Ufficio di Segreteria Generale, alle dirette dipendenze gerarchiche del Segretario Generale.
3. Le funzioni di Segreteria dell'Ufficio di Presidenza sono svolte da uno o più dipendenti comunali, nominati dal Sindaco su indicazione del Presidente, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti di segreteria particolare. Gli stessi cessano da tale rapporto fiduciario al termine del mandato del Presidente che li ha indicati.
4. L'Ufficio di Presidenza è dotato di autonomia organizzativa e di proprie risorse finanziarie.
5. Il Presidente del Consiglio comunale - con decisione assunta in sede di riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari integrata dalle proprie proposte per

quanto concerne l'Ufficio di Presidenza e lo Staff del Consiglio - provvede a richiedere al Sindaco la iscrizione nel bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.

Articolo 8 - Comunicazione di nomina della Giunta

1. Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco effettua la comunicazione relativa alla nomina degli assessori, componenti la Giunta comunale, tra i quali un vice Sindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Sindaco dà atto al Consiglio che gli assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio stesso sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Articolo 9 - Surrogazione dei consiglieri nominati assessori

1. Qualora siano stati nominati componenti della Giunta uno o più Consiglieri comunali e questi abbiano, a seguito di espressa accettazione, assunto la relativa carica, cessano dalla carica di Consigliere.
2. Il Consiglio Comunale, preso atto di tale circostanza, provvede alla surrogazione dei singoli Consiglieri nominati alla carica di assessore, chiamando a subentrarvi il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il singolo Consigliere cessato e così successivamente, fino alla reintegrazione dell'Organo.
3. Il consiglio procede, quindi, alla convalida dei Consiglieri subentrati.

Articolo 10 - Elezione della Commissione Elettorale Comunale

1. Consiglio elegge la Commissione elettorale comunale, composta dal Sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti.
2. Per la elezione dei componenti effettivi ciascun Consigliere scrive sulla scheda un nome solo e, dopo lo scrutinio, sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
5. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Articolo 11 - Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune

presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Consiglio nella seduta successiva a quella di cui al precedente art. 9 adotta, su proposta del Sindaco, la deliberazione di cui all'art. 50 T.U. n. 267/2000.

Articolo 12 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri, ancorché singoli, eletti in una lista che ha partecipato alle elezioni comunali costituiscono un gruppo consiliare.
2. Il gruppo consiliare è un ufficio strumentale del Consiglio.
3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della adozione della deliberazione di convalida degli eletti. La richiesta di passaggio da un gruppo ad un altro deve essere accettata dal Presidente del gruppo cui si chiede di aderire.
4. I consiglieri che non intendono far parte del gruppo espresso dalla lista nella quale sono stati eletti possono costituire un gruppo consiliare misto che dovrà essere composto da almeno due consiglieri.
5. I candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti e proclamati eletti alla carica di consigliere, debbono dichiarare entro il termine di cui al precedente comma 3, a quale lista intendono collegarsi.
6. I consiglieri che omettono di rendere le dichiarazioni di cui al precedente comma 5 sono inclusi d'ufficio dal Presidente del Consiglio nel gruppo misto.
7. Il consigliere che non fa parte di alcun gruppo è incluso d'ufficio dal Presidente del Consiglio nel gruppo misto. Sono altresì inclusi nel gruppo misto i consiglieri che nel corso del mandato abbiano dichiarato la loro autonomia dal gruppo di appartenenza senza aggregarsi ad un gruppo esistente.
8. Al consigliere subentrato nel corso del mandato si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.
9. Ogni singolo gruppo deve comunicare, per iscritto al Presidente del Consiglio, il nome del proprio Presidente di Gruppo entro il termine di sette giorni dalla data di adozione della deliberazione di convalida degli eletti.
10. Nel caso di omessa comunicazione è considerato Presidente di Gruppo il componente eletto che ha riportato la cifra individuale più alta nella lista alla quale il gruppo si riferisce, secondo l'ordine risultante dal verbale relativo alla proclamazione degli eletti e, nel caso del gruppo misto, il consigliere più anziano per età.
11. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un partito non limita la libertà di opinione o di voto del componente, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.
12. Nelle dichiarazioni di voto è garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.

Articolo 13 - Sede e risorse dei gruppi consiliari

1. Il gruppo di maggioranza, quello di minoranza ed eventualmente quello misto, dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
2. Sulla base delle proposte avanzate dall'Ufficio di Presidenza, sono previsti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. fondi sufficienti volti a definire l'entità delle risorse destinate al funzionamento ed alle iniziative dei gruppi.
3. Il fondo è annualmente ripartito fra i vari gruppi consiliari, in base a una quota fissa, uguale per ogni gruppo, cui si aggiunge una quota variabile per ogni Consigliere oltre al Presidente di Gruppo. Gli importi delle quote, fissa e variabile, sono stabiliti annualmente dalla Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione, con decisione assunta a maggioranza assoluta. Tale ripartizione rimane inalterata per l'esercizio di riferimento, anche a seguito di variazioni nella composizione dei gruppi.
4. Tale fondo è gestito dal dirigente responsabile, ai sensi delle vigenti norme di legge.
5. Il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme versate per il funzionamento dei gruppi consiliari è reso pubblico in sede di approvazione del Conto consuntivo.

Articolo 14 - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è composta dai Presidenti dei singoli gruppi, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, o dal Vicepresidente che lo sostituisce, che ne dirige i lavori.
2. La Conferenza è convocata, con scadenze almeno mensili e generalmente all'inizio del mese, dal Presidente del Consiglio con avviso scritto riportante l'ordine del giorno degli argomenti posti in discussione. La Conferenza è altresì convocata su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data in cui perviene al protocollo del Comune la richiesta stessa che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. La Conferenza dei Presidenti di gruppo si pronuncia su:
 - a) le questioni attinenti la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, tenuto conto degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti; delle priorità indicate dal Sindaco; delle richieste del quinto dei consiglieri, della Giunta, dei singoli consiglieri, dei comitati di quartiere e dei cittadini, di cui all'articolo 35 dello Statuto;
 - b) le modalità, i tempi di attuazione del programma e l'ordine dei lavori della seduta consiliare;
 - c) il periodo di sospensione feriale del Consiglio e delle commissioni;
 - d) le questioni procedurali;
 - e) le comunicazioni da rivolgere al Consiglio e le istanze che i Presidenti dei Gruppi possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;
 - f) l'utilizzazione dei locali, dei servizi e delle attrezzature assegnati per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari;
 - g) le proposte di modificazioni ed aggiunte al presente regolamento, formulate dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco, dai Consiglieri, o dalla stessa Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che si dimostrino necessarie;
 - h) la regolamentazione dell'utilizzo della sala del Consiglio Comunale;

- i) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente regolamento o dal Consiglio con appositi incarichi.
4. Su richiesta del Presidente di gruppo consiliare interessato non si terranno sedute del Consiglio in coincidenza con i congressi cittadini, provinciali, regionali e nazionali delle rispettive formazioni politiche.
5. Se la questione sulla interpretazione del presente regolamento è sollevata nel corso di una adunanza del Consiglio, il Presidente può sospendere la trattazione dell'argomento al quale la questione si riferisce, convocando immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei gruppi per esprimere a maggioranza un parere.
6. Sul programma dei lavori, sugli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute consiliari, sulle modalità e tempi di attuazione del programma, le decisioni all'unanimità della Conferenza dei Presidenti dei gruppi sono definitive. In caso di mancato accordo provvede il Presidente del Consiglio. Il programma dei lavori deve favorire l'equilibrio tra le responsabilità politiche, familiari e professionali.
7. Le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo o dal Presidente del Consiglio sono comunicate al Sindaco e al Segretario Generale.
8. E' fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio di adeguare il calendario delle sedute del Consiglio alle circostanze sopraggiunte, sentendo la Conferenza.
9. Alle conferenze ogni Presidente di gruppo può farsi sostituire da un altro componente del gruppo. Possono partecipare ai lavori della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con diritto di parola, il Sindaco o un assessore delegato e, su invito del Presidente del Consiglio, i componenti la Giunta, i Presidenti dei comitati di quartiere, i presidenti delle commissioni consiliari ed il personale comunale.
10. Alle sedute della Conferenza dei Presidenti assiste il Segretario Generale o un dipendente del Comune da lui delegato per la verbalizzazione.
11. Le sedute della Conferenza dei Presidenti di Gruppo non sono pubbliche.
12. Per la validità delle riunioni della Conferenza è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo la seconda convocazione, disposta in via d'urgenza, tale maggioranza non è raggiunta, il Presidente del Consiglio provvede prescindendo dal parere della Conferenza.
13. Salvo quanto disposto dal precedente comma 6, le deliberazioni della Conferenza sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti.
14. Per il funzionamento della Conferenza si applicano le disposizioni del presente regolamento sulle commissioni permanenti.

Articolo 15 - Gettone di presenza

1. Ai Consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella misura stabilita dalla legge.
2. Il gettone è corrisposto, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate e delle commissioni comunali previste per legge.
3. I gettoni non sono dovuti agli amministratori ai quali vien e corrisposta l'indennità di carica.
4. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un anno da un Consigliere può superare la percentuale di un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco.

5. Il Consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, a condizione che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
6. La richiesta di optare per l'indennità di funzione può essere applicata decorso il primo anno dalla nomina per ogni legislatura.
7. L'ammontare dell'indennità di funzione o del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali viene quantificato annualmente nel rispetto dei principi nei comma precedenti enunciati nel bilancio di previsione con eventuale conguaglio a fine anno, tenendo presente come base di riferimento il numero delle sedute svoltesi nell'anno precedente e l'onere deve essere pari o minore a quello precedente.

Articolo 16 - Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione

1. Il Consigliere comunale inoltra all'Ufficio Organi Istituzionali la richiesta di trasformazione del gettone di presenza in indennità mensile di funzione.
2. L'ufficio OO.II., nel recepire la richiesta del Consigliere Comunale, per il principio che l'indennità non deve comportare maggiori oneri per l'Ente e deve tener conto delle assenze dei consiglieri, quantifica l'importo per ciascun consigliere in relazione alle effettive presenze di ciascuno alle sedute dei consigli e delle commissioni tenutesi nell'anno precedente. Effettua, pertanto, le seguenti operazioni:
 - a) computa il numero delle presenze di ciascun consigliere alle sedute dei consigli e delle commissioni tenutesi nell'anno precedente e lo moltiplica per l'importo stabilito del gettone di presenza;
 - b) divide l'importo annuo lordo così ottenuto, percepito da ciascuno dei richiedenti, per dodici mensilità;
 - c) tale importo costituisce l'ammontare dell'indennità di funzione.

Articolo 17 - Linee programmatiche

1. Entro venti giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
4. Con periodicità quadrimestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

SEZIONE II - COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 18 - Le Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti, in conformità ai principi dello Statuto, sono istituite per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio e per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Il numero delle Commissioni è pari a quello relativo alle deleghe assessorili. Alle Commissioni è chiamato a far parte un Consigliere per ogni gruppo Consiliare unitamente al Presidente del gruppo di appartenenza.
3. Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali, designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Presidente del Gruppo al Presidente del Consiglio, e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
4. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica l'intera legislatura Comunale.
5. I Consiglieri componenti la commissione possono delegare, in forma scritta rivolta al Presidente della Commissione, ad altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo il compito di sostituirli in una specifica riunione. Della avvenuta sostituzione è fatta menzione nel processo verbale.
6. Nel caso in cui il componente non provveda a designare il sostituto, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del gruppo consiliare, anche nella propria persona.
7. Ciascun Presidente di gruppo, nella stessa seduta della Conferenza dei Presidenti di cui al comma 1, indica i Consiglieri che rappresentano il proprio gruppo entro le commissioni istituite dal Consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente.
8. Ciascun gruppo può sostituire i propri rappresentanti nelle commissioni, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
9. Ogni consigliere può partecipare senza diritto di voto alle sedute delle commissioni di cui non fa parte.
10. Le Commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori. Qualora il Presidente della Commissione, ovvero i rappresentanti di almeno tre gruppi consiliari, ovvero i commissari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune ritengano necessaria la presenza del Sindaco o degli assessori, questi saranno invitati a partecipare alle sedute di commissione.
11. Su richiesta dei Presidenti, possono essere invitati alle sedute delle Commissioni i Presidenti dei Consigli di quartiere, i dirigenti ed i funzionari titolari degli uffici comunali, gli amministratori ed i dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, nonché, quando la complessità del caso lo imponga, il Segretario Generale e il Direttore Generale, secondo le rispettive competenze.
12. I Presidenti possono altresì richiedere la partecipazione di esperti e/o rappresentanti di associazioni, enti e organizzazioni interessate, nonché di altre persone esterne all'amministrazione che le commissioni stesse ritengano possa offrire contributi utili all'andamento dei propri lavori.
13. Le commissioni possono costituire al loro interno gruppi di lavoro o assegnare ai loro membri particolari incarichi, del cui esito essi riferiranno alla commissione medesima.
14. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione della composizione delle singole Commissioni al Consiglio.
15. Uno stesso consigliere può appartenere a più di una Commissione.
16. Ogni gruppo procede, con le modalità di cui ai commi precedenti, al cambiamento necessario dei componenti da esso designati e alla loro sostituzione in caso di dimissioni

dalla commissione o impedimenti che rendano necessaria la loro surrogazione permanente.

17. Il Presidente del Consiglio comunale, nel caso di dimissioni di un componente della commissione inserisce l'argomento all'ordine del giorno nel primo consiglio utile.
18. Nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, il gruppo comunica a mezzo del proprio Presidente di Gruppo, al Presidente del Consiglio Comunale la designazione del consigliere surrogante nelle commissioni entro sette giorni dalla data della deliberazione di surroga.

Articolo 19 - Funzioni delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni svolgono funzioni consultive e propositive sulle questioni di competenza del Consiglio.
2. Svolgono altresì funzioni di raccordo tra l'esecutivo e il Consiglio. A tal fine gli assessori partecipano, su richiesta, ai lavori delle Commissioni e rispondono oralmente alle interrogazioni in Commissione.
3. Le Commissioni consiliari verificano lo stato di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri atti di indirizzo e ne riferiscono al Consiglio.
4. *Le Commissioni esprimono il proprio parere sulle proposte di deliberazione di norma entro e non oltre venti giorni dalla data di assegnazione da parte Presidente del Consiglio. Trascorso il termine anzidetto, la proposta è trasmessa per l'esame dell'Assemblea, intendendosi l'argomento esaminato senza osservazioni.*
5. Le questioni relative al riparto di competenze tra le Commissioni sono risolte dal Presidente del Consiglio.
6. Per l'espletamento dei propri compiti le Commissioni si avvalgono del supporto di apposita struttura organizzativa.

Articolo 20 - Convocazione delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, sentito l'Assessore di riferimento, in via ordinaria, con avvisi scritti che contengono l'indicazione del luogo e dell'ora della seduta e l'ordine del giorno della stessa; contestualmente la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere depositata presso la Presidenza del Consiglio Comunale.
2. Gli avvisi sono recapitati almeno tre giorni prima della riunione, da tenere in giorni diversi da quelli in cui si svolge il Consiglio; in caso di urgenza 24 ore prima.
3. La Commissione è convocata altresì qualora lo richiedano 1/3 dei componenti della Commissione o 1/5 dei Consiglieri comunali. La richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Il Presidente riunisce la Commissione entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Nell'avviso il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno le questioni rientranti nella competenza del Consiglio proposte da 1/5 dei Consiglieri comunali, dagli Assessori competenti, dal Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio.
5. Per la trattazione di argomenti inerenti la competenza di più Commissioni, il presidente e del Consiglio, anche su proposta di un Presidente di Commissione, può convocare riunioni congiunte. La presidenza delle Commissioni in seduta congiunta è assunta dal Presidente più anziano di età. La verbalizzazione è effettuata dal Segretario della Commissione il cui

Presidente assume la presidenza. Alle sedute congiunte si applicano le norme vigenti per le altre sedute.

6. Le commissioni, nel caso di riduzione temporanea del numero dei componenti la Giunta, continueranno a operare fino alla nuova nomina degli Assessori.

Articolo 21 - Formulazione ordine del giorno delle Commissioni Consiliari

Il Presidente, sentito l'Assessore di riferimento, inserisce all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Le proposte di deliberazioni provenienti dalla Giunta, da sottoporre al Consiglio.
2. Le questioni formalmente richieste da 1/5 dei Consiglieri comunali, che, sentito il Presidente del Consiglio, sono ritenute di competenza del Consiglio.
3. Le questioni richieste dal Sindaco che, sentito il Presidente del Consiglio, sono ritenute di competenza del Consiglio.
4. Lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e degli altri atti di indirizzo, per riferirlo al Consiglio.

Articolo 22 - Validità e pubblicità delle sedute

1. All'ora stabilita nella convocazione, il Presidente procede all'appello dei componenti. La seduta è valida se presenti almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. In caso contrario, il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per trenta minuti dopo di che procede ad un nuovo appello. Qualora il numero legale non sia raggiunto, il Presidente scioglie la seduta.
2. Per la disciplina delle sedute si applicano le norme stabilite per le riunioni del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

Articolo 23 - Segreteria delle Commissioni

1. Alle Commissioni è assicurata, per l'espletamento delle funzioni, la disponibilità di locali, attrezzature tecniche di registrazione e personale adeguato.
2. I compiti di Segreteria e di verbalizzazione delle Commissioni sono svolti dalla Segreteria Generale, cui spetta anche il coordinamento e l'assistenza ai lavori delle Commissioni sotto il profilo organizzativo.
3. Il Segretario Generale nomina i segretari delle Commissioni, sentito il parere del Presidente della Commissione consiliare.

Articolo 24 - Relatori

1. Per ciascun oggetto in esame il Presidente o un consigliere all'uopo delegato relaziona in aula.

2. La Commissione, su proposta del proprio Presidente, può deliberare, per l'approfondimento di argomenti di particolare rilevanza, la costituzione nel suo seno di apposito gruppo di lavoro, coordinato da un relatore. Ove occorra, può essere redatta una relazione scritta.
3. La minoranza dissenziente della Commissione può far constatare i motivi del proprio dissenso, anche mediante relazione scritta.

Articolo 25 - Verbali

I verbali delle Commissioni, sinteticamente redatti, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sottoposti all'approvazione delle Commissioni al termine della seduta. Quindi trasmessi alla Segreteria della Presidenza del Consiglio per conoscenza degli atti.

Articolo 26 - Partecipazioni alle Commissioni Consiliari

1. Alle sedute di ciascuna Commissione possono intervenire anche i Consiglieri che non ne fanno parte.
2. Le Commissioni possono chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio e/o dei componenti della Giunta alle sedute.
3. Le Commissioni possono avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, della partecipazione delle rappresentanze economiche, sociali, culturali, sindacali e professionali territoriali, ogni qualvolta la maggioranza della Commissione ne ravvisi l'opportunità.
4. Le Commissioni possono, inoltre, d'intesa con gli Assessori competenti, richiedere l'intervento alle sedute di funzionari e personale tecnico dell'Amministrazione, delle aziende o degli enti dipendenti dal Comune, nonché dei rappresentanti nominati presso enti ed istituzioni; di tecnici ed esperti anche estranei all'Amministrazione in qualità di consulenti, purché a titolo gratuito.
5. Le Commissioni possono anche effettuare sopralluoghi, funzionali all'espressione di pareri su questioni ad esse demandate, previa comunicazione al Presidente del consiglio.

Articolo 27 - Incarichi speciali

Il Consiglio può dare incarico a uno (o più) Consiglieri di riferire su oggetti che richiedano indagini o esami speciali. Esaurita l'indagine, l'incaricato informa a mezzo di relazione scritta.

Articolo 28 - Commissione speciale

1. Il Consiglio può nominare, a maggioranza assoluta, una commissione speciale di Consiglieri composta da cinque membri con criterio proporzionale, per svolgere

- indagini, nell'ambito degli uffici e dei servizi del Comune, per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o di dipendenti del Comune.
2. La commissione redigerà relazione scritta che formerà oggetto di apposito argomento da esaminare ed approvare in Consiglio Comunale.

SEZIONE III ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 29 - Attribuzioni generali

Il Consiglio è organo d'indirizzo e controllo politico amministrativo ed ha le seguenti attribuzioni generali:

- a. compie gli atti di amministrazione riservati dalla legge e dallo statuto;
- b. delibera lo statuto comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- c. approva gli statuti delle sue aziende;
- d. delibera i regolamenti dei servizi, tra cui il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento dei Contratti;
- e. approva i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i Piani Finanziari, i programmi di Opere Pubbliche, i Bilanci Pluriennali e relative variazioni, i Conti consuntivi, i Piani territoriali e Urbanistici, i Piani particolareggiati ed i Piani di recupero, i Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- f. approva, anche nell'ambito di altri documenti programmatici, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio, prevedendo l'elenco dei lavori per settore dando indirizzo sulle priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore, approva le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- g. delibera l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni e;
- h. discute la relazione dei revisori, ove questi riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente;
- i. ratifica l'adesione all'accordo di programma, quando comporta variazione agli strumenti urbanistici;
- l. approva a maggioranza assoluta la proposta di revisione dei comitati di quartiere.

Articolo 30 - Compiti connessi al funzionamento dell'organo

Oltre alle competenze generali, svolge i seguenti compiti connessi al suo insediamento e al suo funzionamento:

- a) delibera, nella prima adunanza, sugli argomenti di cui all'articolo 4;

- b) istituisce, secondo la previsione statutaria, commissioni e se ne avvale nella sua
- c) attività;
- d) delibera, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, la decadenza del Consigliere ineleggibile o incompatibile;
- e) surroga il Consigliere eletto in due consigli che abbia optato per l'altro Consiglio.
- f) procede, nel caso di sospensione di un Consigliere intervenuta ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della L.55/1990, alla sua temporanea sostituzione, da valere fino alla cessazione della sospensione, con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza procede alla surrogazione.
- g) delibera la surroga dei Consiglieri;
- h) determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, le indennità ai propri amministratori.

Articolo 31 - Compiti in materia di Bilancio

Svolge, in materia di bilancio, i seguenti compiti:

- a. prima del bilancio. definisce la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e stabilisce le relative tariffe e verifica la qualità e quantità delle aree PEEP e PIP che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e ne stabilisce il prezzo di cessione;
- b. delibera, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre o entro la data fissata per legge;
- c. delibera, sulla base della proposta di deliberazione della Giunta dello schema di rendiconto e della relazione dei revisori, il conto consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- d. delibera la variazione di assestamento generale, entro il 30 novembre di ciascun anno, attuando la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva;
- e. effettua, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato e adotta, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, per equilibrio della gestione di competenza ovvero dei residui, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
- f. ratifica le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza, entro i sessanta giorni seguenti, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; e adotta, in caso di mancata o parziale ratifica, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventuali sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- g. delibera la contrazione dei mutui non previsti espressamente in suoi atti fondamentali e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- h. assume le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo e assicura nel bilancio annuale il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi;
- i. effettua gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni se non previsti già in suoi atti fondamentali; riconosce i debiti fuori bilancio

con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità e contrae i mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

- l. delibera le variazioni al bilancio e adotta apposita variazione al bilancio annuale ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, e contestualmente modifica il Bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione;
- m. adotta la deliberazione della garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte;
- n. delibera la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Articolo 32 - Attribuzioni nel settore tributario

Adotta le seguenti determinazioni in materia tributaria:

- a. delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- b. delibera, se del caso, entro il 31 ottobre con effetto per l'anno successivo, l'aumento della detrazione ICI per l'abitazione principale sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati, nonché in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale;
- c. adotta, se del caso, apposita delibera che limita - relativamente alle zone esterne al centro abitato - lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati a determinati periodi stagionali, stabilendo che il tributo è dovuto in proporzione al periodo di svolgimento del servizio.

Articolo 33 - Attribuzioni connesse al dissesto

In caso di dissesto finanziario dell'ente, adotta le seguenti determinazioni:

- a. delibera la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto;
- b. revoca, in caso di dissesto, il bilancio approvato per l'esercizio successivo;
- c. individua, relativamente alle spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano o siano deficitari gli stanziamenti, le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento;
- d. delibera, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data della delibera, per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;
- e. individua i soggetti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione dandone comunicazione ai relativi creditori;
- f. presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
- g. presenta, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione, entro l'ulteriore termine perentorio di 45 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio.

Articolo 34 - Rapporti con altri organi

1. Il Consiglio collabora con la Giunta nella sua attività e le rivolge atti di indirizzo generale ricevendo a sua volta dalla Giunta atti propositivi e d'impulso.
2. Il Consiglio partecipa alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
3. Nomina il difensore civico ed ha con l'organo i rapporti secondo la disciplina statutaria.
4. Elegge l'organo di revisione con il quale collabora nella sua attività di controllo e indirizzo, secondo le norme statutarie e regolamentari; discute il referto trimestrale dei revisori e quello riguardante gravi irregolarità nella gestione.
5. Approva gli indirizzi da osservare per le sue aziende e gli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; e nomina i rappresentanti del Consiglio presso tali organismi.
6. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
7. Esprime gli indirizzi in tema di orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
8. Provvede alla designazione dei rappresentanti del Comune in seno alla Commissione operante presso l'Ufficio Imposte.
9. Istituisce gli organismi di decentramento e di partecipazione, ne approva i compiti e le norme sul funzionamento.
10. Approva a maggioranza assoluta la costituzione del consorzio, lo statuto e la convenzione.
11. Approva l'atto costitutivo e il regolamento dell'unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

SEZIONE IV - CONVOCAZIONE

Articolo 35 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale compete al Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco.
2. La convocazione è effettuata al domicilio dei consiglieri con avviso scritto consegnato dal messo comunale, che ne deve rilasciare apposita attestazione, o ad altro recapito, anche di posta elettronica, fax, etc. preventivamente indicati dal consigliere, cinque giorni prima di quello fissato per le sessioni ordinarie; tre giorni prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattr'ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza. Nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, può essere differito al giorno seguente, a condizione che il rinvio non determini scadenze dei termini perentori previsti da norma di legge. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. Nel computo dei giorni non va calcolato il dies a quo, mentre va tenuto conto del dies ad quem.
3. Il Consigliere Comunale non residente nella Città di Matera, ai fini della consegna di tutti gli atti attinenti al suo mandato ivi comprese la convocazione del Consiglio comunale e delle commissioni, dovrà eleggere domicilio nella Città di Matera.

4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi: il giorno, l'ora, il luogo della convocazione; la natura, prima/seconda, della convocazione; la natura, ordinaria/straordinaria/urgente o pubblica/segreta della seduta; il/i soggetti ad iniziativa de i quali il Consiglio è convocato; l'elenco degli oggetti da trattare; la data e la firma dell'autorità che lo convoca. Nella elencazione degli oggetti non deve essere usata né una formulazione così vaga da non permettere di comprendere quali problemi dovranno essere trattati, né una terminologia volutamente ambigua;
5. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. L'ufficio relazioni con il pubblico del Comune provvede a pubblicizzare le sedute del Consiglio, mediante avvisi murali e inserzione sui mezzi di informazione locali.

Articolo 36 - Elencazione degli argomenti

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti nel seguente ordine:
 - a) mozioni/interrogazioni dei consiglieri;
 - b) comunicazioni del Presidente;
 - c) richieste dell'Autorità governativa, della Regione, della Provincia;
 - d) oggetti rimasti da trattare nella seduta precedente;
 - e) ratifica delle variazioni di bilancio adottate della Giunta;
 - f) argomenti stabiliti dal Sindaco o dalla Giunta;
 - g) argomenti richiesti da 1/5 dei Consiglieri.
2. Gli oggetti delle proposte devono indicare in maniera inequivocabile il contenuto della determinazione da adottare. Qualora la convocazione del Consiglio sia stata richiesta dal Sindaco o da 1/5 dei Consiglieri, il Presidente inserisce al primo punto all'ordine del giorno, l'esame delle questioni proposte.

Articolo 37 - Deposito degli atti

1. Gli atti del Consiglio sono depositati nella Segreteria Generale del Comune contestualmente alla convocazione dell'adunanza, a disposizione dei Consiglieri, con la proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui all'articolo 49 della legge n.267/2000 e di ogni altro documento utile per l'esame dell'argomento.
2. I Consiglieri possono prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.
3. I funzionari del comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.
4. A disposizione dei Consiglieri è depositata altresì copia del resoconto stenografico della seduta precedente, della quale i Consiglieri possono estrarre copia relativamente alla parte che interessa.
5. Gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno sono depositati sotto forma di proposte di deliberazioni, formulate dagli uffici complete in ogni parte. La proposta, in particolare contiene:
 - a) l'intestazione, nella quale sono indicati gli elementi formali dell'atto: la composizione dell'organo, la data, l'ora e il luogo della riunione, il nome del segretario verbalizzante;

- b) la premessa, nella quale sono descritti gli elementi di fatto e di diritto riguardanti la determinazione amministrativa da adottare;
 - c) la motivazione nella quale sono esposte le ragioni giuridiche che sono a fondo della determinazione;
 - d) il dispositivo che rappresenta la parte contenutistica del provvedimento e costituisce la dichiarazione di volontà della Giunta .
6. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il parere tecnico è obbligatorio, ma non vincolante.
7. Inoltre le proposte contengono gli ulteriori pareri obbligatori previsti da leggi, dallo statuto o dai regolamenti, in relazione alla materia alla quale si riferiscono, compreso il parere della commissione consiliare competente, salvo i casi di comprovata e motivata urgenza. Sulle proposte deve essere acquisito il parere di legittimità reso dal Segretario generale nell'ambito delle sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune di cui all'articolo 97, comma2, del T.U. 267/2000.

SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

Articolo 38 - Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nell'apposita sala delle adunanze presso la Sala Consiliare.
2. Per esigenze eccezionali, il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, può disporre la convocazione del Consiglio, anche in luogo diverso dalla sede comunale, nel qual caso deve essere dato avviso ai cittadini almeno ventiquattr'ore prima.
3. Quando la seduta è informale possono intervenire anche soggetti diversi dai Consiglieri, i cui interventi sono verbalizzati dal Segretario nel verbale della seduta.
4. Durante il corso delle sedute consiliari, formali o informali, sono esposte all'esterno della sede della riunione, la bandiera europea, quella nazionale e quella del Comune, disposte nell'ordine da destra a sinistra.

Articolo 39 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di giugno e di dicembre per deliberare, nell'ordine, il conto consuntivo dell'esercizio precedente e il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del Presidente del Consiglio, per domanda di un quinto dei Consiglieri, su richiesta del Sindaco o per ordine del Prefetto.

3. La riunione del Consiglio a domanda di un quinto dei Consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. Qualora il Presidente del Consiglio non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto.
4. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, dispone con cadenza mensile una specifica seduta, esclusivamente in prima convocazione, destinata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze formulate dai Consiglieri comunali. In tale seduta sono trattate, salvo casi di particolare urgenza, esclusivamente le interrogazioni ed interpellanze presentate nei quindici giorni precedenti la data in cui l'ordine del giorno è compilato. Alla seduta partecipano anche i Dirigenti dei settori interessati dalle interrogazioni o dalle interpellanze. Alla seduta destinata esclusivamente alle risposte ad interrogazioni ed interpellanze non si applica alcun quorum, in deroga a quanto previsto nel successivo art.41, essendo sufficiente, oltre alla presenza del Presidente del Consiglio, esclusivamente quella del Consigliere interrogante.

Articolo 40 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Quando sussistano ragioni tali che possono compromettere la riservatezza delle persone singole o dei gruppi, la seduta è svolta in forma segreta, su determinazione del Consiglio, adottata a maggioranza dei presenti.
3. Alle sedute segrete assiste il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale a norma dello Statuto e del Regolamento degli Uffici e Servizi.
4. I verbali delle sedute segrete devono essere collezionati separatamente ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

Articolo 41 - Sedute di prima convocazione. Quorum

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno n. 20 dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se tale numero non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - b) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta da ciascun consigliere anche nel corso della seduta o durante la trattazione dei punti all'ordine del giorno.
5. Qualora durante la votazione il Presidente del Consiglio, su attestazione del Segretario Generale, verifica la mancanza del numero legale, dichiara la seduta deserta. In tal caso valgono le procedure di cui al punto 3 che precede. La verifica del numero non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
6. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo o ad altro giorno concordato in Consiglio. Ai Consiglieri assenti è data comunicazione nelle forme più opportune, anche telegraficamente.

Articolo 42 - Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale.
2. Perché possa farsi luogo ad un'adunanza di seconda convocazione è necessario che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata; che ad essa, anche relativamente ad uno specifico oggetto, non sia stato raggiunto il quorum dei consiglieri, indicato nell'articolo precedente, necessario per la validità della seduta; che tale circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta.
3. Nel caso in cui nella seduta di seconda convocazione siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
4. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, è disposta una temporanea sospensione di almeno quindici minuti trascorsi i quali senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.
5. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo cinque giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.
6. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 Consiglieri assegnati (n.14).
7. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del Consiglio fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.
8. Nella seduta di seconda convocazione saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.
9. Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, un quorum speciale di voti.

Articolo 43 - Doveri del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione dell'attività dei Consiglieri.
2. Se taluno del pubblico disturba lo svolgimento della seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento, anche a mezzo della forza pubblica.
3. Nei casi di gravi disordini, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione in forma riservata, permettendo di assistervi solo a singole persone, alla stampa e agli impiegati del Comune.
4. Per motivi di ordine pubblico il Presidente può sciogliere la seduta, nel qual caso il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, salva diversa determinazione.

Articolo 44 - Svolgimento della seduta

1. Non oltre il termine di 30 minuti dall'ora fissata dalla convocazione, il Presidente invita il Segretario Generale a fare l'appello nominale dei Consiglieri.
2. Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

3. Quindi dà inizio all'esame e discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo la progressione numerica.
4. E' facoltà del Consiglio decidere, per ragioni di opportunità, la variazione dell'ordine, dietro richiesta del Presidente o di un Consigliere. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il Consiglio, a maggioranza di voti.
5. Nessuna proposta che non sia attinente agli argomenti posti all'ordine del giorno può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritto all'ordine del giorno tranne questioni di eccezionale urgenza che vanno votate dal Consiglio Comunale e che non comportino comunque parere di regolarità tecnica e contabile.

Articolo 45 - Disciplina della seduta

1. Il Presidente assicura lo svolgimento ordinato della seduta, concedendo ai Consiglieri facoltà di intervento secondo l'ordine della richiesta e moderando la discussione.
2. Qualora il Consigliere si abbandoni a intemperanze verbali, il Presidente lo invita a modificare atteggiamento; se il Consigliere non ascolta il richiamo, il Presidente gli toglie la parola. Se il Consigliere persiste, il Presidente può farlo allontanare dall'aula.

Articolo 46 - Modalità della discussione

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il soggetto proponente illustrando la proposta.
2. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.
3. Alla discussione prendono parte i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente facoltà di parlare, tenendo presente che la discussione generale precede la discussione sui singoli articoli e sugli eventuali emendamenti.
4. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'assemblea. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero per non oltre dieci minuti, la seconda per replicare per non oltre cinque minuti. Il Consigliere può inoltre intervenire per fatto personale e per dichiarazione di voto.
5. Su argomenti di particolare importanza, il Presidente può consentire il superamento del limite previa informazione al Consiglio prima della discussione.
6. Il Presidente può togliere la parola al Consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo invito al rispetto del termine o dell'argomento.
7. Il Consigliere può presentare, anche durante la discussione, emendamenti allo schema di proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, muniti dei pareri previsti dalla legge. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti possono essere ritirati fino a che sugli stessi non si sia deliberato, salvo che siano ripresi da altro Consigliere e sostenuti a nome proprio.
8. Il Presidente può disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre all'esame della commissione consiliare le proposte di emendamento presentate.

Articolo 47 - Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto.
2. L'intervento per dichiarazione di voto è contenuto entro tre minuti.
3. La dichiarazione di voto è resa da un rappresentante per ogni gruppo, salvo che vi sia necessità di motivare un voto diverso da quello del gruppo di appartenenza.

Articolo 48 - Astensione dalla votazione

1. Il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Generale.

Articolo 49 - Votazioni

1. Iniziata la votazione non è concessa più la parola, salvo che per richiamo al regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.
2. Se la proposta si compone di articoli o parti, il Consiglio decide a maggioranza se procedere alla votazione dei singoli articoli.
3. Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli o parti, ovvero siano stati accolti emendamenti, la proposta di deliberazione viene successivamente sottoposta a votazione generale nel testo approvato per parti o modificato.
4. Se la votazione è palese, si esprime per appello nominale, per chiamata o per alzata di mano, mediante accertamento dei Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.
5. Nei casi riguardanti persone o quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, la votazione è segreta. La votazione segreta non è ammessa quando le Leggi, lo Statuto o i Regolamenti prescrivono la votazione palese.
6. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna.
7. A ciascun Consigliere è distribuita una scheda recante il timbro del Comune e la sigla del Segretario Generale, sulla quale il Consigliere indicherà il voto e poi depositerà nell'urna.
8. Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori, da lui nominati.
9. Quando in una votazione siano state riscontrate irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione, il presidente dispone la ripetizione della votazione, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, se presenti in sala. I Consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione non possono prendere parte alla seconda votazione.

Articolo 50 - Esito delle votazioni

1. Di ogni votazione il Presidente proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta.
2. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano una maggioranza qualificata.
3. I Consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta, ma non si considerano votanti.
4. Le proposte che ottengono parità di voti sono dichiarate infruttuose e non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta, la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione alla quale possono prendere parte anche Consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti.
5. Nel caso di nomine, se i voti sono pari, è eletto il più anziano di età.
6. Per i provvedimenti obbligatori, la votazione si può ripetere per più di due volte.
7. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze prive di quorum o adottate su oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o adottate in violazione di legge.

Articolo 51 - Forme delle votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è, di norma, palese e può effettuarsi anche mediante dispositivo elettronico. In tale caso i consiglieri presenti che decidono di non partecipare al voto o che comunque non risultano averlo manifestato per qualunque motivo, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.
2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto nonché per le nomine di competenza del Consiglio Comunale. E' comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari.
3. Nelle votazioni con dispositivo elettronico è consentito un tempo di votazione non inferiore a dieci secondi e non superiore a trenta secondi.
4. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico si procede con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 52.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente.

Articolo 52 - Controprova della votazione con dispositivo elettronico

1. Il voto espresso mediante dispositivo elettronico può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente prima della proclamazione del risultato.
2. Il Presidente, qualora l'errore sia riconosciuto, dispone la ripetizione della votazione.
3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a) per appello nominale, in caso di votazione palese;

- b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.
4. Il consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Articolo 53 - Fatto personale

1. Il consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si ritenga ingiustamente censurato o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.
2. In questo caso, il consigliere deve sommariamente dar conto degli elementi su cui fonda il "fatto personale" e il Presidente decide se lo stesso sussista o meno. Se il Presidente non lo ravvisa, sarà interpellato il Consiglio, che deciderà per alzata di mano, senza discussione.

Articolo 54 - Richiami al Regolamento

1. E' permesso ad ogni consigliere chiedere la parola per richiamo al regolamento e per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. In tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un Consigliere a favore e uno contro. Entrambi possono parlare per non più di cinque minuti.
3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

Articolo 55 - Questioni pregiudiziali

Se un Consigliere ritiene che un argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate, dovrà proporlo prima della discussione. La proposta è ammessa nel corso della discussione, ove avanzata da almeno otto Consiglieri. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza.

Articolo 56 - Ordini del giorno

1. Sugli argomenti in discussione ogni Consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno, sia durante la discussione che a discussione conclusa.
2. Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente secondo l'ordine di presentazione, e sono votati prima della votazione sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.
3. Qualora il proponente l'ordine del giorno sia assente al momento della discussione, l'ordine del giorno si considera decaduto, salvo che altro consigliere lo faccia proprio.

4. Un ordine del giorno può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando il Presidente lo includa nell'avviso di convocazione tra gli argomenti da trattare nella seduta.
5. Gli ordini del giorno, presentati in Consiglio, che non attengono agli argomenti in discussione saranno oggetto di dibattito nel successivo Consiglio Comunale tranne per i casi di cui al comma 5 dell'art. 44.

Articolo 57 - Sindacato ispettivo

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti concernenti l'attività dell'Amministrazione ed i rapporti con i cittadini.
2. Interrogazioni, interpellanze e mozioni sono svolte e discusse separatamente rispetto alle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

Articolo 58 - Interrogazione

1. L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intenda presentare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere risoluzioni su un determinato oggetto o, comunque, per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione.
2. Copia di ogni interrogazione presentata, ai fini degli adempimenti di cui ai successivi commi, deve essere inviata dal Consigliere interrogante anche al Presidente del Consiglio comunale.
3. Alle interrogazioni è data, di norma, risposta orale in apposite sedute del Consiglio comunale che il Presidente del Consiglio deve convocare con cadenza mensile. Se richiesta, è fornita anche risposta scritta, entro trenta giorni dalla presentazione della interrogazione. Il Consigliere interrogante può chiedere che alla interrogazione sia fornita esclusivamente risposta scritta. Copia della risposta fornita, ai fini degli adempimenti di cui ai commi successivi, deve essere inviata anche al Presidente del Consiglio comunale.
4. A cura della presidenza del Consiglio comunale, tutte le interrogazioni presentate dai Consiglieri sono mensilmente raccolte in un unico elenco contenente l'oggetto delle interrogazioni medesime, il destinatario di queste ultime ed i nominativi dei Consiglieri interroganti, che viene affisso per giorni quindici in apposito albo istituito presso la presidenza. Sempre mensilmente, ed a cura della presidenza, viene affisso per quindici giorni l'elenco delle interrogazioni presentate che ancora non hanno ottenuto risposta. E' facoltà del Consigliere interrogante chiedere che l'interrogazione non sia compresa nei suddetti elenchi.
5. L'interrogazione non può dar luogo a discussione in Consiglio comunale. Ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore competente e l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno, parlando per non più di cinque minuti.
6. Copia della risposta scritta viene messa a disposizione dei Consiglieri presso la presidenza del Consiglio comunale.
7. Se il Consigliere interrogante non è presente in aula al momento in cui viene chiamato per leggere l'interrogazione, quest'ultima è dichiarata decaduta dal Presidente del Consiglio. L'interrogazione dichiarata decaduta può essere ripresentata.

Articolo 59 - Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e i criteri che hanno determinato l'attività dell'Amministrazione relativamente ad un determinato affare o i suoi intendimenti per l'attività futura.
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile, successivamente alle interrogazioni; la Giunta risponde immediatamente o dichiara di dover differire la risposta, nel qual caso il Presidente del Consiglio, in rapporto alla disponibilità del Sindaco e della Giunta stabilisce la seduta in cui l'interpellanza sarà svolta.
3. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di svolgere l'interpellanza iscritta all'ordine del giorno parlando per non più di dieci minuti; dopo le dichiarazioni della Giunta ha diritto alla replica per non oltre cinque minuti; i componenti della Giunta hanno la parola per ultimi. L'interpellante può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione, nel qual caso si applicano le norme dell'articolo successivo.
4. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno. L'interpellanza dichiarata decaduta può essere ripresentata.
5. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio.
6. Le risposte all'interpellanza dovranno essere fornite nel termine di trenta giorni dalla presentazione.
7. Il Presidente del Consiglio può disporre che interpellanze ed interrogazioni, relative ad argomenti strettamente connessi, siano svolte contemporaneamente.

Articolo 60 - Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto, tendente a promuovere la discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare, oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.
2. La mozione deve essere presentata da almeno otto componenti del Consiglio, a meno che non derivi dalla trasformazione di una interpellanza, secondo il disposto dell'articolo precedente.
3. Sulla mozione parla per primo uno dei proponenti. Nella discussione possono intervenire i Consiglieri che ne facciano richiesta, oltre al Sindaco e agli Assessori, secondo le norme previste dal presente regolamento per la discussione generale. Esaurita la discussione, la mozione è posta in votazione. Successivamente, sono posti ai voti anche gli ordini del giorno eventualmente presentati sull'argomento.
4. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione. Se, in tal caso, una o più mozioni vengano ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a parlare subito dopo il proponente della mozione in discussione.
5. Le mozioni hanno la precedenza nell'ordine dei lavori sulle interpellanze ed interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso, coloro che hanno presentato le interpellanze od interrogazioni possono rinunciarvi, e sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente e dopo i proponenti delle mozioni ritirate ai sensi del comma precedente.

Articolo 61 - Mozione di sfiducia al Sindaco

1. I Consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Sindaco o della Giunta. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è acquisita al protocollo a cura del Segretario Generale ed è immediatamente comunicata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Quest'ultimo la mette in discussione in un termine non inferiore a 10 gg. e non superiore a 30 gg. decorrenti dalla data del protocollo di presentazione.
2. La mozione è illustrata dal primo dei Consiglieri firmatari, discussa dal Consiglio e, quindi, sottoposta al voto dell'Assemblea. La relativa votazione è effettuata per voto palese e appello nominale. Se consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti è approvata; in caso contrario, si intende respinta.
3. In caso di approvazione, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta. Il Segretario Generale effettua la comunicazione al Prefetto, il quale dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

Articolo 62 - Processo verbale - Approvazione - Firma

1. Il processo verbale, redatto dal Segretario o da chi lo sostituisce, indica:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
 - b) l'attestazione che la convocazione fu fatta dal Presidente del Consiglio con inviti scritti notificati al domicilio dei Consiglieri;
 - c) la natura della seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
 - d) se la seduta sia di prima o di seconda convocazione;
 - e) se la seduta sia pubblica o segreta;
 - f) i nomi dei Consiglieri presenti e assenti e di questi ultimi quelli la cui assenza sia giustificata;
 - g) la qualità di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non è assunta dal Presidente del Consiglio;
 - h) il nome di chi funge da Segretario.
2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e il loro esito, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei Consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti. E' riportata altresì ogni altra determinazione relativa alla delibera in esame, come il rinvio, il ritiro o il rigetto della proposta.
3. I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Articolo 63 - Integrazione dell'efficacia

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai Presidenti dei gruppi consiliari; i relativi testi sono messi a

disposizione dei Consiglieri mediante deposito delle copie nell'ufficio dei gruppi consiliari.

Articolo 64 - Mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo adeguatamente documentato, non intervenga in Consiglio ad una sessione ordinaria oppure a tre sedute consecutive di sessione straordinaria, è dichiarato decaduto;
2. Si intendono giustificate le assenze per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenze dal Comune per affari istituzionali indilazionabili o altri gravi motivi, da comprovarsi debitamente entro il nono giorno dalla data della seduta consiliare;
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. Il Consiglio delibera in seduta pubblica a maggioranza di voti palesi. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, intervenire nella discussione e partecipare alla votazione.

Articolo 65 - Segretario verbalizzante

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il vice Segretario, ove esista, o altro Segretario comunale o provinciale, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
2. Il Segretario Generale, così come previsto dall'art 97 comma 2 D.Lvo n.267/2000, partecipa con funzioni consultive, referenti, e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale.
3. Nei casi in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito dal Vice Segretario o, in caso di sua assenza, da un funzionario incaricato dal Presidente.
4. Il Segretario Generale non ha voto ma può esprimere il proprio parere sulle questioni in discussione, può esprimere altresì, il parere di conformità su proposte di deliberazioni, emendamenti presentati da Consiglieri comunali nel corso della discussione.

SEZIONE VI - NORME FINALI

Articolo 66 - Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e distribuzione di copie ai cittadini che ne facciano richiesta.

Articolo 67 - Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.